NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sanzione pecuniaria;

d) la sospensione;

e) la destituzione. 2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato. 3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».

Versione in vigore dal 26 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-249-2006/art-19-sostituzione-dell-articolo-135-della-legge-16-febbraio-1913-n-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it